

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Titolo I

Oggetto del Regolamento

ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, il funzionamento del Consiglio degli Studenti, a garanzia dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo.

Titolo II

CAPO I

ORGANI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

ARTICOLO 2

Nomina e durata

1. I membri del Consiglio degli Studenti (C.d.S.) vengono nominati con decreto del Rettore, durano in carica due anni e possono essere riconfermati per non più di una volta.
2. Il Consiglio degli Studenti è composto da 2 studenti per Facoltà: tra questi è eletto un Presidente che nomina tra i restanti componenti uno avente funzioni di Segretario.
3. Le elezioni del Consiglio degli Studenti, novanta giorni prima della sua scadenza, sono indette dal Rettore.

CAPO II

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 3

Elezione

1. Il Presidente del Consiglio degli Studenti è eletto a maggioranza assoluta e a scrutinio palese all'interno del Consiglio stesso, convocato entro trenta giorni dalla data provvedimento di cui al comma 1° dell'art. 2, dal Consigliere che risulti essere il più anziano di immatricolazione ed a parità di questa, il più anziano di età.
2. Qualunque Consigliere può essere candidato alla Presidenza del Consiglio degli Studenti.

ARTICOLO 4

Poteri

1. Il Presidente immediatamente dopo la propria elezione nomina un Consigliere con funzioni di Segretario.
2. Il Presidente partecipa, assieme alla rappresentanza stabilita dall'art.49 co. 4, dello Statuto di Ateneo, al Senato Accademico.
3. Spetta al Presidente la rappresentanza del Consiglio degli Studenti presso tutti gli Organi e tutte le strutture dell'Ateneo.
4. Il Presidente apre e ordina lo svolgimento della seduta, modera il dibattito, cura la redazione e l'esecuzione delle delibere contenute nel verbale, sottoscrivendolo assieme al Segretario.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di immatricolazione e, a parità di questa, di età, che assume le funzioni di vice-presidente.

CAPO III

I CONSIGLIERI

ARTICOLO 5

Dimissioni e decadenza

1. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, il componente del Consiglio viene sostituito.
2. Il Consiglio degli Studenti, preso atto delle dimissioni o decadenza, ne dà tempestiva comunicazione al Rettore.
3. La sostituzione è disposta con decreto del Rettore, ed il componente così nominato resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio.
4. Il nuovo Consigliere prenderà parte alla prima seduta utile successiva alla ricezione del decreto di nomina.
5. I componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

ARTICOLO 5 bis

1. Partecipano alle sedute del Senato Accademico, tanti componenti del Consiglio degli Studenti, purchè di diversa Facoltà, quanti ne occorrono a formare una rappresentanza, compreso il Presidente, pari ad 1/5 del numero dei componenti di cui al comma 1, con eventuale arrotondamento dei decimali all'unità superiore.
2. I rappresentanti del Consiglio degli Studenti in Senato Accademico vengono eletti a maggioranza dei presenti ed a scrutinio palese dal Consiglio stesso, opportunamente convocato dal Presidente, non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla data di elezione del Presidente stesso. ".

Titolo III

CAPO IV

LE COMMISSIONI

ARTICOLO 6

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio degli Studenti può costituire, con propria deliberazione, adottata a maggioranza dei voti validi, Commissioni consiliari.
2. Con la stessa deliberazione il Consiglio definisce la materia o l'oggetto di competenza della Commissione e la sua composizione.
3. Le Commissioni sono tenute a relazionare sul lavoro svolto in ogni seduta del Consiglio degli Studenti, prima dell'apertura dell'ordine del giorno.

Titolo IV

Attività del Consiglio

ARTICOLO 7

Competenze e attività

1. Il Consiglio degli Studenti è organo consultivo del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Facoltà; esprime il proprio parere nelle materie determinate dallo Statuto, invia proposte, chiede controlli, indagini e ispezioni sull'efficacia dei servizi amministrativi e logistici a tutti gli organi e a tutte le strutture dell'Ateneo.
2. Il Consiglio degli Studenti esprime proprio parere obbligatorio sulle seguenti materie:
 - a) regolamento degli studenti;
 - b) regolamento del Consiglio degli Studenti;
 - c) modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'Ateneo;
 - d) deliberazioni degli organi dell'Ateneo in tema di ordinamenti didattici;
 - e) deliberazioni degli organi di Ateneo in tema di organizzazione di servizi destinati agli studenti;
 - f) deliberazioni degli organi dell'Ateneo in tema di misure attuative del diritto allo studio e sui criteri in ordine ai contributi e alle tasse a carico degli studenti;
 - g) irrogazione di provvedimenti disciplinari a carico di studenti iscritti nell'Ateneo;
 - h) utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi.
3. Il Consiglio degli Studenti può presentare ai competenti organi dell'Ateneo proposte, anche dirette all'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, sui seguenti argomenti:
 - a) ordinamenti didattici;
 - b) organizzazione delle attività didattiche;
 - c) attuazione del diritto allo studio;
 - d) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
 - e) organizzazione di attività culturali e ricreative.
4. Il Consiglio degli Studenti svolge tutte le attività conferite dallo Statuto e dalla legislazione vigente.
5. Le proposte di modifica dello Statuto, a norma dell'art. 129 dello Statuto dell'Università di Teramo, sono inviate al Senato Accademico che le approva a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 8

Attività di controllo

1. Ciascun Consigliere ha facoltà, in ogni tempo, di far pervenire al Presidente, interpellanze e interrogazioni in forma scritta, per le materie non inserite all'ordine del giorno.

Titolo V

Norme generali

ARTICOLO 9

Modalità di convocazione

1. Il Consiglio degli Studenti si riunisce nella sede predisposta dal competente organo dell'Ateneo, per iniziativa del Presidente, ovvero, su richiesta di almeno quattro Consiglieri. Il Presidente entro i successivi quindici giorni convocherà il Consiglio.
2. Se la richiesta è motivata da urgenza, il Consiglio sarà convocato entro quattro giorni successivi.
3. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente e in caso di assenza o di impedimento del Presidente, dal vice-presidente che ne assume la presidenza.
4. La convocazione viene effettuata dall'ufficio di presidenza mediante raccomandata almeno sette giorni prima, ovvero con telegramma o fax almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
5. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno.
6. La documentazione concernente l'ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta presso l'ufficio di presidenza.

ARTICOLO 10

Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Il Presidente apre e ordina lo svolgimento della discussione, modera il dibattito, chiude e aggiorna la seduta.
2. Le adunanze sono ritenute valide quando vi prende parte la maggioranza dei Consiglieri; nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto la loro assenza ovvero di coloro la cui giustificazione risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore a quattro, Presidente compreso.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. In seno al Consiglio, nessuno può prendere parte alla discussione e ai voti su questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, i consanguinei o gli affini entro il quarto grado.
5. Le votazioni devono avvenire sempre a scrutinio palese, salvo quando si tratti di

deliberazioni su questioni che comportino i giudizi o valutazioni su persone.

6. Della seduta del Consiglio degli studenti è redatto processo verbale a cura del Segretario, sotto la direzione del Presidente.

7. Il verbale reca traccia sommaria dello svolgimento della discussione, l'esito delle votazioni ed ogni deliberazione adottata.

8. L'esito delle votazioni e il testo delle delibere sono letti ed approvati nella seduta successiva.

9. Il verbale deve recare firma del Presidente e del Segretario.

10. Viene fatto salvo quanto disposto nel comma 8, se la delibera è dichiarata immediatamente esecutiva.

11. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, salvo che il Presidente autorizzi con parere favorevole del Consiglio, la presenza di terzi.

12. La consultazione dei verbali relativi alle riunioni del Consiglio può essere richiesta ai sensi della legislazione vigente; per i Consiglieri è garantito l'accesso informale agli atti del Consiglio curati presso l'ufficio di presidenza.

13. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere adottate e la pubblicità dei verbali.

Titolo VI

ARTICOLO 11

Spese

1. Le spese relative allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli Studenti sono da imputare all'apposito capitolo di bilancio predisposto dall'organo competente nel bilancio generale di Ateneo.

Norme transitorie e finali

ARTICOLO 1

1. La rappresentanza del Consiglio degli Studenti non dà luogo ad alcuna forma di incompatibilità con altri organi collegiali dell'Ateneo.

ARTICOLO 2

1. Se scaduti i termini non sono state indette nuove elezioni, il Consiglio degli Studenti continua il suo operato in regime di *prorogatio*, secondo la legislazione vigente.

ARTICOLO 3

1. Il presente regolamento del Consiglio degli Studenti sarà inviato al Senato Accademico per la sua approvazione.

2. In applicazione dell'art. 94 comma 1 Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, sarà

emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino dell'Università.

ARTICOLO 4

1. Qualsiasi Consigliere potrà chiedere al Consiglio, successivamente all'approvazione, modifiche al Regolamento: la richiesta scritta, dovrà essere supportata da almeno tre firme di altrettanti Consiglieri.

ARTICOLO 3

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Università di Teramo e alla legislazione vigente.